



REGOLAMENTO
della
CAMERA ARBITRALE
di
PALERMO

Approvato dalla Giunta camerale della CCIAA di Palermo
con delibera n. 3 del 21 gennaio 2013

Approvato ed adottato dalla nuova CCIAA DI PALERMO ed ENNA il 27/02/2017

Approvato con modifiche dalla Giunta camerale nella seduta del 21 giugno 2023

PREAMBOLO

LA CAMERA ARBITRALE

FUNZIONAMENTO E ORGANI DELLA CAMERA ARBITRALE

1. La Camera arbitrale di Palermo, istituita presso la Camera di Commercio di Palermo ed Enna, amministra i procedimenti di arbitrato secondo il Regolamento.
2. La Camera arbitrale svolge le funzioni previste dal Regolamento mediante il Consiglio della Camera arbitrale e la Segreteria.

IL CONSIGLIO DELLA CAMERA ARBITRALE

1. Il Consiglio della Camera arbitrale ha competenza generale su tutte le materie attinenti all'amministrazione dei procedimenti di arbitrato e adotta tutti i relativi provvedimenti, salve le competenze attribuite dal Regolamento alla Segreteria.
2. Il Consiglio della Camera Arbitrale è composto:
 - dal Presidente della Camera di Commercio di Palermo ed Enna, che è di diritto il Presidente;
 - da un componente designato dall'Ordine degli Avvocati di Palermo, che è di diritto il Vicepresidente;
 - da due componenti nominati rispettivamente dalle Camere di Commercio di Agrigento e di Trapani per i procedimenti svolti, in funzione associata, per utenti delle due camere;
 - da un componente designato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Palermo;
 - da un componente designato dal Consiglio Notarile di Palermo;
 - da un componente designato dall'Ordine degli Ingegneri di Palermo;
 - dal Segretario della Camera Arbitrale, il quale tuttavia non ha diritto di voto;
 - dal vice Segretario, nominato dal Segretario, ugualmente senza diritto di voto.
3. Il Consiglio della Camera Arbitrale, così composto, dura in carica per un triennio e si considera regolarmente costituito con la presenza di almeno tre componenti con diritto di voto.
4. Le riunioni del Consiglio della Camera arbitrale sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza dei precedenti, dal componente con diritto di voto più anziano di età.

5. Le riunioni del Consiglio della Camera arbitrale possono svolgersi anche mediante sistemi di telecomunicazione audio-video.
6. Il Consiglio della Camera arbitrale delibera a maggioranza dei partecipanti con diritto di voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente della riunione.
7. Nei casi di urgenza, il Presidente o il Vicepresidente del Consiglio della Camera arbitrale possono adottare i provvedimenti relativi all'amministrazione dei procedimenti arbitrari di competenza del Collegio arbitrale, informandone il Consiglio della Camera arbitrale alla prima riunione successiva.
8. Per ogni partecipazione ad una riunione sarà riconosciuta ai componenti del Consiglio della Camera arbitrale presenti (ad eccezione del Presidente, del Segretario e del vice Segretario) un gettone per rimborso spese forfetario di euro 100,00.

LA SEGRETERIA DELLA CAMERA ARBITRALE

1. La Segreteria, oltre a svolgere le funzioni attribuite dal Regolamento, adotta i relativi provvedimenti:
 - a) agisce come segreteria del Consiglio della Camera arbitrale e del Collegio arbitrale, curando la verbalizzazione delle sedute e sottoscrivendone i provvedimenti, se non diversamente stabilito;
 - b) riferisce al Consiglio della Camera arbitrale sullo stato dei procedimenti arbitrari;
 - c) comunica i provvedimenti del Consiglio della Camera arbitrale e i propri provvedimenti alle parti, agli arbitri e a ogni altro destinatario dei medesimi;
 - d) riceve tutti gli atti scritti e i documenti relativi ai procedimenti arbitrari;
 - e) forma il fascicolo del procedimento, al quale assegna un numero d'ordine progressivo per anno, e annota gli estremi del procedimento in un apposito registro, anche informatico;
 - f) cura la conservazione del fascicolo del procedimento;
 - g) compie le comunicazioni richieste dal Consiglio della Camera arbitrale e dagli arbitri;
 - h) rilascia alle parti, su loro richiesta, copia conforme degli atti e dei documenti, nonché attestazioni relative al procedimento arbitrale;
2. La Segreteria ha la stessa durata del Consiglio della Camera arbitrale e svolge le sue funzioni tramite il Segretario, il Vicesegretario, il personale o un arbitro iscritto nell'apposito elenco, che può essere delegato a tutte o parte delle funzioni.

LE SPESE DEL PROCEDIMENTO

1. Le spese del procedimento comprendono:
 - a) le spettanze amministrative della Camera Arbitrale;
 - b) gli onorari del Collegio arbitrale o dell'Arbitro unico;
 - c) gli onorari della Segreteria;
 - d) le eventuali spese vive debitamente documentate dagli arbitri o dal segretario;
 - e) l'onorario e le eventuali spese vive documentate dal consulente tecnico d'ufficio, se nominato.

2. Al momento della presentazione della domanda l'istante deve versare alla Camera Arbitrale le spettanze amministrative come previste nell'Allegato "C". Tale somma non è in alcun caso rimborsabile.
3. Le parti devono versare alla Camera Arbitrale un deposito cauzionale, di regola pari alla metà dei compensi presunti, a copertura degli onorari degli arbitri e del segretario, il cui ammontare è determinato dalla Segreteria in base al valore delle domande in conformità all'Allegato "A". Nel corso del procedimento la Segreteria può richiedere alle parti le opportune integrazioni. Se sono proposte domande riconvenzionali, la Segreteria generale può determinare depositi cauzionali di importo diverso per le diverse parti.
4. Il versamento del deposito cauzionale deve essere effettuato, nella misura indicata dal comma 3, entro 30 giorni dalla richiesta della Segreteria. Se una parte non vi provvede tempestivamente, la somma può essere anticipata dalle altre.
5. In caso di mancato versamento del deposito cauzionale la Segreteria può sospendere il procedimento, o il deposito del lodo, anche limitatamente alla domanda formulata dalla parte inadempiente. I termini riprenderanno a decorrere dal momento del versamento.
6. Decorsi sei mesi dalla comunicazione del provvedimento di sospensione per mancato versamento del deposito cauzionale, la Camera Arbitrale può dichiarare l'estinzione del procedimento anche limitatamente alla domanda formulata dalla parte inadempiente.
7. Fatto salvo quanto disposto dal comma 10, la liquidazione finale delle spese del procedimento è disposta dalla Segreteria, secondo il Tariffario di cui all'Allegato "C", prima del deposito del lodo. Il provvedimento di liquidazione è comunicato al Collegio arbitrale, che lo riporta nella decisione. Gli onorari sono liquidati in misura uguale per ciascun arbitro, salva una maggiore attribuzione all'estensore della decisione o al componente cui sono state delegate particolari funzioni.
8. Le spettanze amministrative della Camera arbitrale per l'amministrazione del procedimento sono determinate secondo l'Allegato "C" del Regolamento. Le attività incluse e quelle escluse dalle spettanze amministrative della Camera arbitrale sono indicate nell'allegato "B" del Regolamento. I rimborsi spese degli arbitri e dei consulenti tecnici d'ufficio devono essere comprovati dai relativi documenti di spesa.
9. Al pagamento delle spese del procedimento indicate nella liquidazione finale le parti sono tenute solidalmente. Qualora nel corso del giudizio arbitrale le parti si accordino per una diretta definizione della controversia o rinuncino al procedimento, la Segreteria liquida le spese del procedimento in ragione dell'attività effettivamente svolta.
10. Il Collegio arbitrale liquida gli onorari ai difensori e ai consulenti tecnici con equo apprezzamento, tenendo conto della tariffa professionale e delle note spese prodotte.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il Regolamento è applicato se è richiamato con qualsiasi espressione dalla convenzione arbitrale o da altra convenzione tra le parti. Se la convenzione fa rinvio alla Camera arbitrale di Palermo o alla Camera di Commercio di Palermo, di Agrigento o di Trapani tale rinvio è interpretato come previsione di applicazione del Regolamento.

2. Al di fuori di quanto previsto dal comma 1, il Regolamento è applicato se ricorrono le seguenti condizioni:
 - a) una parte deposita una domanda di arbitrato sottoscritta personalmente dalla parte stessa e contenente la proposta di ricorrere ad un arbitrato disciplinato dal presente Regolamento;
 - b) l'altra parte accetta tale proposta, con dichiarazione sottoscritta personalmente, entro il termine indicatole dalla Segreteria.

ART. 2 – NORME APPLICABILI AL PROCEDIMENTO

1. Il procedimento arbitrale è retto dal presente Regolamento, in subordine dalle regole fissate di comune accordo dalle parti, in ulteriore subordine dalle regole fissate dagli arbitri, fatte salve le norme inderogabili e i principi generali dell'ordinamento.
2. In ogni caso è attuato il principio del contraddittorio e della parità di trattamento delle parti.

ART. 3 – NORME APPLICABILI AL MERITO DELLA CONTROVERSIA

1. Gli arbitri decidono il merito della controversia secondo diritto se le parti non hanno previsto espressamente che decidano secondo equità.
2. Gli arbitri decidono secondo le norme scelte dalle parti nella convenzione arbitrale o in altra convenzione precedente la costituzione del Collegio arbitrale.
3. In difetto della concorde indicazione prevista dal comma 2, gli arbitri applicano le norme che ritengono più appropriate in relazione alla natura del rapporto, alla qualità delle parti e a ogni altra circostanza ritenuta rilevante.
4. In ogni caso, gli arbitri tengono conto degli usi del commercio.

ART. 4 – SEDE DELL'ARBITRATO

1. La sede dell'arbitrato è Palermo. Le riunioni e le udienze arbitrali hanno luogo presso la sedi delle Camere di Commercio di Palermo, Agrigento o Trapani o presso altro luogo indicato dagli arbitri.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, gli arbitri possono fissare la sede dell'arbitrato in altro luogo, in Italia o all'estero, tenuto conto delle richieste delle parti e di ogni altra circostanza.

ART. 5 – LINGUA DELL'ARBITRATO

1. In difetto di diversa scelta delle parti nella convenzione di arbitrato o in altra convenzione precedente la nomina degli arbitri da parte della Camera arbitrale, la lingua dell'arbitrato è l'italiano.
2. Il Collegio arbitrale può autorizzare la produzione dei documenti redatti in lingua diversa da quella dell'arbitrato e può ordinare che i documenti siano accompagnati da una traduzione giurata nella lingua dell'arbitrato.

ART. 6 – DEPOSITO, COMUNICAZIONE E TRASMISSIONE

1. Le parti devono depositare gli atti e i documenti presso la Segreteria in un originale per la Camera arbitrale, in una copia per ciascuna parte e per gli arbitri. Le copie possono essere acquisite e trasmesse su supporto informatico.
2. La Segreteria trasmette alle parti, agli arbitri e ai consulenti tecnici gli atti e le comunicazioni loro destinati con lettera raccomandata ovvero con ogni altro mezzo idoneo alla loro ricezione, inclusi fax, posta elettronica o notifica a mezzo ufficiale giudiziario.

ART. 7 - TERMINI

1. I termini fissati dal Consiglio della Camera arbitrale, dalla Segreteria e dagli arbitri possono sempre essere prorogati prima della loro scadenza.
2. I termini espressamente fissati a pena di decadenza possono essere prorogati soltanto per gravi motivi ovvero con il consenso di tutte le parti.
3. Nel computo dei termini non si calcola il giorno iniziale. Se il termine scade il sabato o un giorno festivo, esso è prorogato al giorno successivo non festivo.
4. Il decorso dei termini è sospeso di diritto per tutto il mese di Agosto.

ART. 8 - RISERVATEZZA

1. La Camera arbitrale, gli arbitri e i consulenti tecnici sono tenuti a mantenere riservata ogni notizia o informazione relativa al procedimento.
2. Il lodo può essere reso pubblico solo se tutte le parti abbiano autorizzato per iscritto la Camera arbitrale.

ART. 9 - ARBITRATI REGOLATI DALLA LEGGE ITALIANA

1. L'arbitrato è rituale se è regolato dalla legge italiana e le parti non l'hanno espressamente qualificato come "irrituale" nella convenzione arbitrale o in altra convenzione precedente la nomina degli arbitri.
2. Se l'arbitrato trae origine da una clausola compromissoria o da altra convenzione arbitrale inserita in atti costitutivi o statuti di società, il Consiglio della Camera arbitrale nomina tutti i componenti del Collegio arbitrale.

TITOLO II

LA FASE INIZIALE

ART. 10 - DOMANDA DI ARBITRATO

1. L'attore deve depositare presso la Segreteria la domanda di arbitrato.
2. La domanda è sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di procura e deve contenere:
 - a. l'indicazione della convenzione arbitrale, compromesso o clausola compromissoria
 - b. il nome, il cognome e la residenza dell'istante, il nome, il cognome e la residenza o il domicilio della controparte o delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se l'istante o la controparte non sono persone fisiche, deve esserne indicata la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;

- c. il codice fiscale o la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata e il numero di fax;
 - d. la descrizione della controversia e l'indicazione del valore delle domande;
 - e. la nomina dell'arbitro, salva l'applicazione dell'art. 9, comma 2;
 - f. le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità, sulla sede e sulla lingua dell'arbitrato;
 - g. la procura al difensore, se non conferita con atto separato;
3. La Segreteria trasmette la domanda di arbitrato al convenuto entro quindici giorni dalla data del deposito e dal versamento delle spettanze amministrative.

1. ART. 11 - MEMORIA DI RISPOSTA

2. La memoria di risposta deve essere depositata presso la Segreteria entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di arbitrato. Il termine può essere prorogato dalla Segreteria per giustificati motivi.
3. La memoria di risposta è sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di procura e contiene:
 - a) il nome, il cognome e la residenza della parte o della persona che la rappresenta o assiste. Se la parte non è una persona fisica, deve essere indicata la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;
 - b) il codice fiscale o la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata e il numero di fax;
 - c) l'esposizione, anche breve e sommaria, delle difese e la proposizione di eventuali domande o eccezioni riconvenzionali;
 - d) la nomina dell'arbitro, salva l'applicazione dell'art. 9, comma 2;
 - e) le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità, sulla sede e sulla lingua dell'arbitrato;
 - f) la procura al difensore, se non conferita con atto separato;
3. La Segreteria generale trasmette la memoria di risposta all'attore entro quindici giorni dalla data del deposito.
4. Nel caso in cui il convenuto non depositi la memoria di risposta nei termini, l'arbitrato prosegue in sua contumacia.

ART. 12 - DOMANDE RICONVENZIONALI

1. Se con la memoria di risposta sono proposte domande riconvenzionali deve esserne indicato il valore.
2. Nel caso di cui al comma 1, l'istante può depositare presso la Segreteria, entro trenta giorni dalla comunicazione della memoria di risposta, una memoria di replica contenente anche eventuali domande riconvenzionali, con indicazione del relativo valore. Tale termine può essere prorogato dalla Segreteria per giustificati motivi.
3. La Segreteria trasmette la memoria di replica dell'attore al convenuto entro quindici giorni dalla data del deposito.

TITOLO III

IL COLLEGIO ARBITRALE E L'ARBITRO UNICO

ART. 13 - ELENCO DEGLI ARBITRI E NUMERO DEGLI ARBITRI

1. La Camera arbitrale dispone di un apposito Elenco degli Arbitri.
2. Il Consiglio della Camera arbitrale procede alla formazione dell'Elenco iscrivendovi, su proposta del Presidente, professionisti di particolare esperienza che ne facciano richiesta.
3. L'elenco si rinnova ogni tre anni, in coincidenza con il rinnovo del Consiglio della Camera arbitrale.
4. Le domande dovranno contenere i seguenti dati ed essere corredate da eventuale documentazione relativa a:
 - a) iscrizione all'albo professionale;
 - b) dichiarazione di non avere riportato sanzioni disciplinari superiori alla censura negli ultimi cinque anni;
 - c) titoli di studio posseduti;
 - d) esperienza professionale svolta in pubblici uffici o nella libera professione;
 - e) esperienze acquisite in materia arbitrale;
 - f) partecipazione a corsi di formazione per arbitri;
 - g) pubblicazioni in materie giuridiche, economiche o tecniche;
 - h) ogni altro elemento idoneo a dimostrare l'idoneità a svolgere il ruolo di arbitro.

ART. 14 - NOMINA DEGLI ARBITRI

1. Il Consiglio nomina gli arbitri scegliendoli dall'apposito Elenco, salvo che dalla particolare specificità della controversia non derivi la necessità di nominare un professionista non iscritto all'Elenco.
2. Gli arbitri sono nominati secondo le regole stabilite dalle parti nella convenzione arbitrale.
3. Se non è diversamente stabilito nella convenzione arbitrale, l'Arbitro unico è nominato dal Consiglio della Camera arbitrale.
4. Se non è nominato un Arbitro unico, il Collegio arbitrale è composto da un numero dispari di arbitri.
5. All'Arbitro unico si applicano tutte le disposizioni previste dal Regolamento per il Collegio arbitrale in quanto compatibili.
6. Salvo diversa convenzione arbitrale o disposizione di legge, il Collegio arbitrale è composto da tre arbitri. Se la convenzione arbitrale prevede un numero pari di arbitri, il Collegio arbitrale è composto dal numero dispari di arbitri immediatamente superiore.
7. Se la parte alla quale è rivolta la domanda di arbitrato non deposita la memoria di risposta nel termine di cui all'art. 11, comma 1, o non procede alla nomina dell'arbitro di propria spettanza, alla nomina procede il Consiglio della Camera arbitrale, previa richiesta scritta della parte che ha depositato la domanda di arbitrato.
8. Nel caso in cui la clausola compromissoria o altra convenzione tra le parti preveda la designazione del Presidente del Collegio arbitrale di comune intesa tra gli arbitri di parte e tale designazione non avvenga entro trenta giorni dal deposito della memoria di risposta la nomina è effettuata, su richiesta anche di una sola parte, dal Consiglio della Camera arbitrale.

ART.15 - NOMINA DEGLI ARBITRI NEGLI ARBITRATI CON PLURALITÀ DI PARTI

1. Se la domanda è proposta da più parti o contro più parti e la convenzione arbitrale o altra convenzione tra le parti non prevedano diversamente, il Consiglio della Camera arbitrale nomina tutti i componenti del Collegio arbitrale.
2. Se richiesto, il Consiglio della Camera arbitrale nomina un Arbitro unico.

ART. 16 - INCOMPATIBILITÀ

Fatta salva l'applicazione della legge e dei regolamenti, il Consiglio della Camera arbitrale non può nominare come arbitri i componenti del Consiglio e della Segreteria e i dipendenti della Camera di commercio.

ART. 17 - ACCETTAZIONE DEGLI ARBITRI

1. La Segreteria comunica agli arbitri la nomina e trasmette la domanda di arbitrato e le eventuali memorie di risposta depositate entro quindici giorni. Gli arbitri devono, a pena di revoca della nomina, trasmettere alla Segreteria una dichiarazione scritta di accettazione e di indipendenza entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione.
2. Con la dichiarazione di indipendenza l'arbitro assume l'impegno di svolgere l'incarico secondo il Regolamento della Camera arbitrale nonché il tariffario e il Codice deontologico a esso allegati e secondo il codice deontologico dell'albo di appartenenza. Deve inoltre indicare, precisandone periodo e durata:
 - a) qualunque relazione con le parti o i loro difensori rilevante in relazione alla sua imparzialità e indipendenza;
 - b) qualunque interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo all'oggetto della controversia.
3. Se richiesta, la Segreteria trasmette alle parti copia della nomina e della dichiarazione di indipendenza dell'arbitro o degli arbitri designati.

ART. 18 - RICUSAZIONE DEGLI ARBITRI

1. Ciascuna parte può depositare, presso la Segreteria, un'istanza motivata di ricusazione degli arbitri nei casi previsti dall'art. 815 c.p.c.
2. L'istanza deve essere depositata presso la Segreteria entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione.
3. La Segreteria comunica l'istanza alle parti e agli arbitri, assegnando un termine per l'invio di eventuali osservazioni.
4. Sull'istanza di ricusazione decide il consiglio della camera arbitrale, sentito l'arbitro ricusato.
5. La proposizione dell'istanza di ricusazione non sospende il procedimento arbitrale, salvo diversa determinazione della Consiglio della Camera Arbitrale. 6. Se l'istanza è accolta, l'attività compiuta dall'arbitro ricusato o con il suo concorso è inefficace.

ART. 19 - SOSTITUZIONE DEGLI ARBITRI

1. L'arbitro è sostituito se:
 - a) non ha accettato l'incarico entro il termine previsto o vi ha rinunciato dopo aver accettato;
 - b) il Consiglio della Camera arbitrale ha accolto l'istanza di ricusazione;
 - c) il Consiglio della Camera arbitrale ha revocato l'arbitro per la violazione dei doveri imposti dal Regolamento o dal Codice deontologico dell'arbitrato o per altro grave motivo;
 - d) l'arbitro nominato è deceduto o non può adempiere al proprio ufficio per infermità o altro grave motivo.
2. Nelle ipotesi previste dal comma 1 il procedimento è sospeso fino alla nomina del nuovo arbitro.
3. Il nuovo arbitro è nominato dal Consiglio della Camera arbitrale entro trenta giorni dal verificarsi della causa di sostituzione.
4. Il Consiglio della Camera arbitrale determina l'eventuale compenso spettante all'arbitro sostituito, tenuto conto dell'attività svolta e del motivo della sostituzione.
5. La Segreteria trasmette al nuovo arbitro copia degli atti e dei documenti del procedimento.
6. In caso di sostituzione dell'arbitro, il Collegio arbitrale può disporre la rinnovazione totale o parziale del procedimento svoltosi fino a quel momento.

ART. 20 - INCOMPETENZA DEL COLLEGIO ARBITRALE

1. L'eccezione di incompetenza del Tribunale arbitrale deve essere proposta, a pena di decadenza, nel primo atto o nella prima udienza successiva alla domanda cui l'eccezione si riferisce.

TITOLO IV

IL PROCEDIMENTO

ART. 21 - COSTITUZIONE DEL COLLEGIO ARBITRALE

1. Gli arbitri costituiscono il Collegio arbitrale entro trenta giorni dall'ultima accettazione. Se sussistono giustificati motivi il termine può essere prorogato dalla Segreteria.
2. La costituzione del Collegio arbitrale avviene mediante redazione di un verbale datato e sottoscritto dagli arbitri e da un segretario indicato dalla Segreteria. Nel verbale sono fissate le modalità e i termini relativi alla prosecuzione del procedimento.

ART. 22 - POTERI DEL COLLEGIO ARBITRALE

1. In qualunque momento del procedimento, il Collegio arbitrale può tentare di comporre la controversia tra le parti.
2. Il Collegio arbitrale può adottare ogni provvedimento di rito o di merito che ritenga necessario o opportuno per assicurare il miglior svolgimento del procedimento e può disporre i provvedimenti opportuni per regolarizzare o integrare la rappresentanza o l'assistenza delle parti.
3. Il Collegio arbitrale può disporre sia la riunione di più procedimenti pendenti, se li ritiene connessi, sia la separazione, se non li ritiene connessi.

ART. 23 - ORDINANZE DEL COLLEGIO ARBITRALE

1. Il Collegio arbitrale regola lo svolgimento della procedura mediante ordinanze.
2. Le ordinanze sono pronunciate a maggioranza e sono sempre revocabili. Non è necessaria la conferenza personale degli arbitri.
3. Il Presidente del Collegio arbitrale, a meno che ciò non sia espressamente escluso dal Collegio o dalle parti, può deliberare personalmente le ordinanze di cui al comma 1.
4. Le ordinanze sono sempre redatte per iscritto.

ART. 24 - INTERVENTO DI TERZI E SUCCESSIONE NEL DIRITTO CONTROVERSO

1. L'intervento volontario o la chiamata in arbitrato di un terzo sono ammessi solo con l'accordo del terzo e delle parti e con il consenso degli arbitri.
2. Sono ammessi l'intervento adesivo e l'intervento del litisconsorte necessario.

ART. 25 - UDIENZE

1. La data, la sede e l'orario delle udienze sono fissati dal Collegio arbitrale d'intesa con la Segreteria. Le udienze sono verbalizzate in forma scritta dal segretario del Collegio arbitrale.
2. Le parti possono comparire alle udienze personalmente o a mezzo di rappresentanti e devono essere assistite da difensori muniti di procura.
3. In mancanza di espressa limitazione, la procura al difensore si estende a qualsiasi atto processuale, compresa la rinuncia agli atti e la determinazione o proroga del termine per la pronuncia del lodo.
4. Se una parte è assente all'udienza senza giustificato motivo, il Collegio arbitrale, verificata la regolarità della convocazione, può tenere l'udienza. Se rileva irregolarità nella convocazione, provvede a una nuova convocazione.

ART. 26 - ISTRUZIONE PROBATORIA

1. Il Collegio arbitrale può interrogare le parti e assumere d'ufficio o su istanza di parte tutti i mezzi di prova che non siano esclusi da norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia.
2. Il Collegio arbitrale valuta liberamente tutte le prove, salvo quelle che hanno efficacia di prova legale secondo norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia.
3. Il Collegio arbitrale può delegare l'istruttoria o singoli atti di istruzione a un proprio componente.

ART. 27 - CONSULENZA TECNICA

1. Il Collegio arbitrale può nominare uno o più consulenti tecnici d'ufficio.
2. Il consulente tecnico d'ufficio ha i doveri imposti dal Regolamento ed è ricusabile per le stesse cause previste dall'art. 18.
3. Se sono nominati consulenti tecnici d'ufficio, le parti possono designare consulenti tecnici di parte.

4. Il consulente tecnico d'ufficio deve consentire alle parti di assistere alle operazioni di consulenza tecnica direttamente, o tramite loro difensori o consulenti tecnici.
5. Le operazioni di consulenza tecnica cui hanno assistito i difensori o i consulenti tecnici di parte si considerano eseguite in presenza di queste ultime.

ART. 28 - PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

Il collegio arbitrale può in qualunque momento invitare le parti a precisare le conclusioni e, ove lo ritenga, assegnare un termine per il deposito di memorie conclusionali, di eventuali memorie di replica. Se lo ritiene o è richiesto dalle parti può fissare un'udienza di discussione finale.

ART. 29 - TRANSAZIONE E RINUNCIA AGLI ATTI

Se tutte le parti comunicano alla Segreteria la rinuncia agli atti, il Collegio arbitrale, se già costituito, è esonerato dall'obbligo di pronunciare il lodo, salvo comunque l'obbligo di corrispondere le spese di procedura liquidate dal Collegio arbitrale in riferimento all'attività effettivamente svolta.

TITOLO V

IL LODO ARBITRALE

ART. 30 - DELIBERAZIONE DEL LODO

1. Il lodo è deliberato dal Collegio arbitrale a maggioranza dei suoi componenti. Non è richiesta la conferenza personale.
2. Gli arbitri dissenzienti possono far inserire nel lodo le motivazioni della propria opinione contraria.

ART. 31 - FORMA E CONTENUTO DEL LODO

1. Il lodo è redatto per iscritto e contiene:
 - a. l'indicazione degli arbitri;
 - b. l'indicazione delle parti e dei loro difensori;
 - c. l'indicazione della convenzione arbitrale, del compromesso o della clausola compromissoria;
 - d. l'indicazione della sede dell'arbitrato;
 - e. l'indicazione delle domande proposte dalle parti;
 - f. l'esposizione dei motivi della decisione,
 - g. il dispositivo;
 - h. la decisione sulle spese del procedimento, con riferimento alla liquidazione effettuata dalla Segreteria generale nel rispetto delle tariffe di cui all'allegato "C" del Regolamento.
 - i. la decisione sulle spese di difesa sostenute dalle parti;
 - l) la data, il luogo e le modalità della deliberazione.
2. Il lodo è sottoscritto da tutti i componenti del Collegio arbitrale o dalla maggioranza di essi.

3. Le sottoscrizioni possono avvenire in luoghi e tempi diversi. In tal caso, accanto alla sottoscrizione devono essere indicati il luogo e la data.

ART. 32 - DEPOSITO E COMUNICAZIONE DEL LODO

1. Il Collegio arbitrale deposita il lodo presso la Segreteria in tanti originali quante sono le parti più uno.
2. Il deposito del lodo è comunicato ai difensori delle parti costituite.
3. Le parti o i loro difensori possono ritirare l'originale presso la Segreteria previa corresponsione integrale delle spese della procedura arbitrale liquidate nel lodo.

ART. 33 - TERMINE PER LA DECISIONE E PER IL DEPOSITO DEL LODO DEFINITIVO

1. Il lodo definitivo deve essere depositato presso la Segreteria entro duecentoquaranta giorni dalla costituzione del Collegio arbitrale.
2. Su istanza motivata di una delle parti o degli arbitri, da proporsi prima della scadenza del termine di cui al comma 1, il termine può essere prorogato dal Consiglio della Camera arbitrale, sentite le altre parti, per non più di 180 giorni.
3. Il termine di cui al comma 1 è in ogni caso prorogato di 180 giorni nei casi seguenti e per non più di una volta nell'ambito di ciascun:
 - a) se debbono essere assunti mezzi di prova;
 - b) se è disposta consulenza tecnica d'ufficio;
 - c) se è pronunciato un lodo non definitivo o un lodo parziale;
 - d) se è modificata la composizione del Collegio arbitrale o è sostituito l'arbitro unico.
4. Il termine per la pronuncia del lodo è sospeso durante la sospensione del procedimento. Dopo la ripresa del procedimento, il termine residuo, se inferiore, è esteso a novanta giorni.
5. In ogni caso il termine può essere prorogato mediante dichiarazioni scritte di tutte le parti indirizzate alla Segreteria.

ART. 34 - LODO PARZIALE E LODO NON DEFINITIVO

1. Il Collegio arbitrale può pronunciare un lodo parziale quando definisce solo una o alcune delle cause oggetto del medesimo procedimento.
2. Il Collegio arbitrale può pronunciare lodo non definitivo per risolvere una o più questioni pregiudiziali, processuali o di merito o in ogni altra ipotesi consentita dalle norme applicabili al procedimento.
3. Nell'ipotesi di cui ai commi 1 e 2 il Collegio arbitrale dispone la prosecuzione del procedimento.

ART. 35 - CORREZIONE DEL LODO

1. Ciascuna parte può chiedere, entro un anno dalla comunicazione del lodo, la correzione di omissioni o errori materiali o di calcolo contenuti nel lodo, anche se hanno determinato una divergenza tra i diversi originali e pure se relativa alla sottoscrizione degli arbitri.

2. L'istanza di correzione deve essere depositata presso la Segreteria generale che la trasmette al Collegio arbitrale. Il Collegio arbitrale decide con ordinanza, sentite le parti, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di correzione. La correzione del lodo viene comunicata entro quindici giorni.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 36 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 31 gennaio 2013 e resta in vigore fino alla sua sostituzione ad opera di successivo regolamento.
2. La modifica, l'integrazione o la sostituzione del Regolamento è deliberata dal Consiglio arbitrale, il quale fissa la decorrenza delle nuove regole.
3. La modifica al preambolo, agli allegati A e B o alle tariffe è deliberata dalla Giunta della Camera di Commercio di Palermo ed Enna.
4. Salva diversa determinazione delle parti, al procedimento arbitrale si applicano il Regolamento, gli allegati e le tariffe vigenti alla data del deposito della domanda di arbitrato.

DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA CONTROVERSIA

1. Tutte le domande formulate dalle parti concorrono a formare il valore della controversia.
2. Se la parte formula domande in via principale e in via subordinata, per definire il valore della controversia si considera la sola domanda principale.
3. Se la quantificazione del credito oggetto della domanda o dell'eccezione di compensazione richiede la preliminare valutazione di più pretese prospettate dalla parte in via alternativa e non in via subordinata tra di loro, il valore della controversia è determinato dalla somma dei valori di tali pretese.
4. Se la parte chiede l'accertamento di un credito non conseguente a pronuncia dichiarativa, di condanna o costitutiva in relazione ad una sola parte di esso, il valore della domanda è determinato dall'intero ammontare del credito oggetto di accertamento.
5. Il valore del credito eccepito in compensazione non viene calcolato se è inferiore o uguale al valore del credito azionato dalla controparte. Se è superiore, si calcola la sola eccedenza.
6. Se una parte, in sede di precisazione delle conclusioni, modifica il valore delle domande precedentemente formulate, si calcola il valore delle domande in relazione alle quali il Tribunale arbitrale ha svolto le attività di accertamento.
7. Se il valore della controversia non è determinato né determinabile, il Consiglio della Camera arbitrale lo stabilisce con equo apprezzamento.

SPETTANZE AMMINISTRATIVE DELLA CAMERA ARBITRALE

1. Sono comprese fra le spettanze amministrative della Camera arbitrale indicate nelle Tariffe le seguenti attività:
 - a) gestione e amministrazione dei procedimenti come definito nel Preambolo del Regolamento, in relazione a ciascun organo della Camera arbitrale;
 - b) ricezione, comunicazione e trasmissione degli atti;
 - c) controllo di regolarità formale degli atti;
 - d) convocazione e ospitalità delle udienze nei propri locali;
 - e) presenza del personale;

2. Sono escluse dalle spettanze amministrative della Camera arbitrale e costituiscono voci di pagamento specifico, qualora richieste, le seguenti attività o servizi:
 - a) fotocopie di atti e documenti depositati dalle parti in un numero di copie insufficiente;
 - b) regolarizzazione dell'imposta di bollo sugli atti;
 - c) registrazione delle udienze e relative trascrizioni;
 - d) servizi di traduzione;
 - e) videoconferenze.

TARIFE DELLA CAMERA ARBITRALE DI PALERMO

VALORE DELLA CONTROVERSA	COLLEGIO ARBITRALE	ARBITRO UNICO	SPETTANZE AMMINISTRATIVE
fino a 25.000,00	1.500 - 4.500	500 - 3.000	250
fino a 50.000,00	4.500 - 6.000	2.000 - 5.000	500
fino a 100.000,00	6.000 - 9.000	5.000 - 7.000	1.000
fino a 250.000,00	9.000 - 12.000	7.000 - 9.000	2.500
fino a 500.000,00	12.000 - 15.000	9.000 - 11.000	3.000
fino a 1.000.000,00	15.000 - 24.000	11.000 - 14.000	4.000
fino a 2.500.000,00	24.000 - 30.000	14.000 - 18.000	5.000
fino a 8.000.000,00	30.000 - 40.000	18.000 - 26.000	6.000
fino a 16.000.000,00	40.000 - 55.000	26.000 - 40.000	7.000
fino a 32.000.000,00	55.000 - 75.000	40.000 - 60.000	8.000
da 32.000.000,01	come da nota		

Note:

- Per le liti di valore superiore ad euro 32.000.000,00, l'incremento dei compensi del Collegio Arbitrale e dell'Arbitro Unico non potrà superare lo 0,1 % del valore eccedente, mentre le spettanze amministrative saranno pari ad euro 20.000,00.

- Alle tariffe degli onorari, come sopra indicate, va aggiunto un onere del 10% per la segreteria della Camera arbitrale.
- Ai compensi come sopra determinati per gli arbitri e per la segreteria, vanno aggiunti gli oneri previdenziali e l'IVA dovuti per legge.
- I versamenti delle spese amministrative vanno effettuati a mezzo Modulo pagoPa.

CODICE DEONTOLOGICO DELL'ARBITRATO

ART. 1 - ACCETTAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO

1. Colui che accetta la nomina ad arbitro in un arbitrato amministrativo dalla Camera arbitrale di Palermo, sia egli nominato dalla parte, dagli altri arbitri, dalla Camera arbitrale o da altro soggetto, si impegna a svolgere l'incarico secondo il Regolamento della Camera arbitrale e secondo il presente Codice deontologico.
2. Il Codice deontologico si applica anche al consulente tecnico d'ufficio nominato nei procedimenti arbitrali amministrati dalla Camera arbitrale.

ART. 2 - ARBITRO NOMINATO DALLA PARTE

L'arbitro nominato dalla parte deve rispettare, in ogni fase del procedimento, tutti i doveri imposti dal presente Codice deontologico; può sentire la parte o il suo difensore in occasione della nomina del presidente del Tribunale arbitrale, qualora sia stato incaricato di provvedervi. Le indicazioni fornite dalla parte non sono vincolanti per l'arbitro.

ART. 3 - COMPETENZA

L'arbitro, quando accetta, deve essere certo di poter svolgere il proprio incarico con la competenza richiesta dalla sua funzione giudicante e dalla materia oggetto della controversia.

ART. 4 - DISPONIBILITÀ

L'arbitro, quando accetta, deve essere certo di poter dedicare all'arbitrato il tempo e l'attenzione necessari, al fine di svolgere e concludere l'incarico nel modo più sollecito possibile.

ART. 5 - IMPARZIALITÀ

L'arbitro, quando accetta, deve essere certo di poter svolgere il proprio incarico con la indispensabile imparzialità insita nella funzione giudicante che si appresta a svolgere nell'interesse di tutte le parti, salvaguardando il proprio ruolo da qualunque pressione esterna, diretta o indiretta.

ART. 6 - INDIPENDENZA

L'arbitro, quando accetta, deve oggettivamente essere in una situazione di assoluta indipendenza.

Egli deve rimanere indipendente in ogni fase del procedimento ed anche dopo il deposito del lodo, per il periodo di eventuale impugnazione dello stesso.

ART. 7 - DICHIARAZIONE DI IMPARZIALITÀ E INDIPENDENZA

1. A garanzia della propria imparzialità ed indipendenza, l'arbitro, quando accetta, deve rilasciare la dichiarazione scritta prevista dal Regolamento della Camera arbitrale.
2. Qualunque dubbio in merito alla opportunità di dichiarare o no un fatto, una circostanza o un rapporto deve essere risolto a favore della dichiarazione.

3. Il successivo accertamento di fatti, circostanze o rapporti che avrebbero dovuto essere dichiarati può essere valutato dalla Camera arbitrale come causa di sostituzione dell'arbitro, anche d'ufficio, nel corso del procedimento e di non conferma in un nuovo procedimento.

ART. 8 - SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

L'arbitro deve favorire un completo e rapido svolgimento del procedimento. In particolare, deve stabilire i tempi e i modi delle udienze così da consentire la partecipazione delle parti su un piano di totale parità e di assoluto rispetto del principio del contraddittorio.

ART. 9 - COMUNICAZIONI UNILATERALI

È vietata all'arbitro, in qualunque fase del procedimento, ogni comunicazione unilaterale con qualunque parte o i suoi difensori, di cui lo stesso non dia immediata notizia alla Camera arbitrale, affinché questa ne dia comunicazione alle altre parti e agli altri arbitri.

ART. 10 - TRANSAZIONE

L'arbitro può sempre suggerire alle parti l'opportunità di una transazione o di una conciliazione della controversia ma non può influenzare la loro determinazione, facendo intendere di avere già raggiunto un giudizio sull'esito del procedimento.

ART. 11 - DELIBERAZIONE DEL LODO

L'arbitro deve evitare qualunque atteggiamento ostruzionistico o non collaborativo, garantendo una pronta partecipazione alla fase di deliberazione del lodo. Rimane impregiudicata la sua facoltà di non sottoscrivere il lodo, in caso di deliberazione presa a maggioranza del Tribunale arbitrale.

ART. 12 - SPESE

1. L'arbitro non può accettare alcun accordo diretto o indiretto con le parti o i loro difensori in relazione all'onorario e alle spese.
2. L'onorario arbitrale è determinato esclusivamente dalla Camera arbitrale secondo tariffe fissate dalla stessa, che si ritengono approvate dall'arbitro quando accetta l'incarico.
3. L'arbitro deve evitare spese superflue che possano far aumentare immotivatamente i costi della procedura.

ART. 13 - VIOLAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO

L'arbitro che non rispetta le norme del presente Codice deontologico è sostituito, anche d'ufficio, dalla Camera arbitrale che, a seguito di tale violazione, può anche rifiutarne la conferma in successivi procedimenti.